

**CONFERENZA ZONALE EDUCATIVA
(ZONA LUNIGIANA)**

REGOLAMENTO

per il funzionamento della conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui al D.G.R. n. 584/2016 della Regione Toscana (linee guida per l'applicazione)

INDICE

Art.1- OGGETTO

Art.2- SEDE

Art.3- COMPOSIZIONE

Art.4- PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Art.5- PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

Art.6- CONCENTRAZIONE

Art.7- FUNZIONI E COMPITI

Art.8- CONVOCAZIONE

Art.9- ORDINE DEL GIORNO

Art.10- QUORUM E VOTAZIONI

Art.11- SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art.12- LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO

Art.13- COORDINAMENTI E COMITATI PER LA PROGRAMMAZIONE

Art.14-RELAZIONI TRA GLI ORGANI E SISTEMA DI GOVERNANCE

Art.15-LAVORI PREPARATORI ALLE SEDUTE DELLA CONFERENZA

Art.16- ONERI

Art.17- NORME DI RIFERIMENTO

Art.18- ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO

1. La Conferenza zonale educativa della (zona lunigiana) è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, ed al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni.

2. L'ambito territoriale di riferimento della zona educativa è determinato, normalmente, in base a quanto previsto dall' Art .6 bis della Legge Regionale n. 32/2002, salvo decisioni diverse assunte autonomamente dai Comuni interessati e sottoposte al Tavolo provinciale di programmazione e concertazione, per una miglior qualità della gestione delle competenze educative. Il Comune che, anche in riferimento alla normativa regionale vigente, intende aderire ad una zona diversa rispetto a quella di attuale appartenenza, definita della sopra citata deliberazione , dovrà formalizzare tale scelta con atto deliberativo e comunicarla alle Conferenze Zonali interessate e alla Provincia. La proposta potrà essere accolta con il consenso delle parti interessate e successivamente approvata con deliberazione provinciale.

3. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n° 32/2002, la Conferenza zonale educativa della (zona Lunigiana) disciplina con regolamento il proprio funzionamento

Art .2 SEDE

1. La Conferenza zonale educativa della (zona Lunigiana) ha sede presso l'Unione Comuni Montana Lunigiana .

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. La Conferenza zonale educativa della (zona Lunigiana), di seguito "Conferenza", è formata dal Sindaco, o suo Assessore delegato, dei Comuni dell'Unione Comuni Montana Lunigiana e dal Comune di Pontremoli.

2. Di norma l'Assessore delegato è quello alla pubblica istruzione.

3. La Provincia può partecipare ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 4, della L.R. n° 32/2002, con funzioni di raccordo programmatico provinciale.

Art. 4 PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Il Presidente della Conferenza coincide con il presidente dell'Unione Comuni Montana Lunigiana.

2. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente dell'Unione Comuni Montana Lunigiana:

- rappresenta la Conferenza nei rapporti coi soggetti esterni;

- convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno;

- presiede e coordina i lavori della Conferenza;

- partecipa, come partecipante di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCCEM-URPT del 17/05/2004.

3. Il Presidente e l'Assessore all'Istruzione, cui è demandata la governance del processo educativo e di istruzione della zona e che presiede tutti i tavoli tecnici della stessa, durano in carica per tutta la durata del mandato Amministrativo della Unione Comuni Montana Lunigiana .

Art. 5 PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

1. La Regione definisce le scelte strategiche del Piano d'Indirizzo Generale Integrato.

2. La Provincia propone le linee programmatiche sulla base di un processo di concertazione svoltosi in ambito provinciale, con la partecipazione dei Comuni e delle Conferenze.

3. Le Conferenze elaborano in accordo con i Comuni proposte di piano, così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, e le inviano alla Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno (o comunque entro i termini di anno in anno definiti dalla Regione).

Le proposte vengono definite nell'ambito di un processo di concertazione, come definito al successivo articolo 6.

4. Il Tavolo provinciale di Concertazione e programmazione esamina e armonizza le linee programmatiche provinciali e le proposte delle Conferenze per la formazione del Piano di Indirizzo Pluriennale Integrato Provinciale ed il relativo Programma Annuale, e li invia alle Conferenze entro il 28 febbraio di ogni anno (o entro il termine prefissato dalla Regione Toscana).

5. Le Conferenze, in raccordo agli indirizzi del Piano Pluriennale Integrato Provinciale, adottano il Piano Pluriennale di Zona entro il 31 marzo di ogni anno (o entro il termine prefissato dalla Regione Toscana), e i Piani Annuali Zonali di settore, nei tempi previsti dalla programmazione.

6. Il Tavolo Provinciale di concertazione e programmazione recepisce i Piani Annuali adottati da ciascuna Conferenza ed Approva in via definitiva per ciascun intervento le scelte di cui al comma precedente.

Art. 6 CONCERTAZIONE

1. La Conferenza orienta la propria azione anche allo sviluppo di un sistema di governance partecipato, con il coinvolgimento, nelle fasi e con le modalità possibili, di tutti i

portatori di interessi nel campo dei servizi educativi e scolastici (studenti m, insegnanti, personale ausiliario , famiglie , associazioni , imprese , cittadinanza in genere)

- 2. Le osservazioni e proposte provenienti dai portatori d'interesse dovranno obbligatoriamente essere prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti della Conferenza , previa valutazione da parte degli organismi tecnici di supporto**
- 3.** La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze espressive della istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata dal sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.
- 4.** Il confronto di cui al precedente comma 3 si realizza attraverso la partecipazione delle Rete di scuole del territorio lunigianese di ogni ordine e grado , nella figura del Presidente o altre figure appositamente delegate ai processi di programmazione della rete scolastica , alla formazione dei piani educativi di zona e agli ulteriori momenti di decisione di competenza della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione , esprimendo laddove occorra o sia ritenuto utile , un apposito parere consultivo
- 5.** Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - le AA.UU.SS.LL.;
 - le Società della Salute;
 - le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
 - le categorie economiche;
 - le parti sociali;
 - le Associazioni sportive

Art. 7 FUNZIONI E COMPITI

1. La Conferenza partecipa alla definizione degli indirizzi provinciali per il Piano d'Indirizzo Pluriennale Integrato e per il Programma Annuale, previa concertazione definita al precedente articolo 6, formulando proposte e indicazioni secondo quanto definito dalla normativa regionale e dal protocollo d'intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/2004.

2. La Conferenza, in raccordo agli indirizzi regionali e provinciali, approva il Piano Pluriennale di Zona che riguarda la programmazione degli interventi di competenza comunale, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare dall'art. 30 della L.R. n° 32/2002.

La Conferenza partecipa, con il suo Presidente o con l'Assessore alla Istruzione , ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che ratifica le proposte definitive zonali e provinciali. e designa il proprio rappresentante al tavolo tecnico

3. La Conferenza, sulla base del Piano Pluriennale di Zona adottato, approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi, ossia i Piani Annuali di Zona:

- per i servizi educativi per la prima infanzia;
- per gli interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
- per gli interventi di educazione non formale degli adulti;
- per la definizione dei Progetti Integrati di Area per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione;
- per l'organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo;
- per la definizione di eventuali proposte della Provincia in merito agli interventi sperimentali di integrazione, formazione professionale, istruzione nell'obbligo formativo;

4. La Conferenza promuove e favorisce l'implementazione delle competenze attribuite ai Comuni dal D. Leg. 112/98 ovvero supportare adeguatamente l'orientamento scolastico e professionale , le pari opportunità di istruzione , realizzare condizioni di pari opportunità tra studenti e intervenire per la prevenzione della dispersione scolastica .
5. La conferenza valuta l'efficacia e l'impatto degli atti di programmazione e dei relativi progetti attuativi attraverso idonei indicatori statistici elaborati dall'Osservatorio Scolastico
6. La Conferenza oltre ad adottare gli atti previsti dalla legislazione vigente , esercita funzioni di governance, programmazione e propulsione , verifica e controllo delle attività di competenza riferite al proprio territorio

Art. 8 CONVOCAZIONE

1. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione .
2. la Conferenza approva i propri atti con le modalità cui all'articolo 6 ter, comma 3, della L.R. n° 32/2002.
3. Per la validità di questa riunione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei voti assegnati alla Conferenza con le modalità previste al successivo articolo 10.
4. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
6. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con posta elettronica certificata

Art. 9 ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Entro due giorni precedenti la seduta , sono trasmessi anche gli schemi di deliberazione proposti dalla struttura di supporto tecnico organizzativo all'approvazione della Conferenza
3. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.
4. Il verbale della seduta è redatto dal segretario o vice segretario dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana dove ha sede la Conferenza , con le modalità proprie degli atti degli organi politici in uso nell'ente stesso

Art. 10 QUORUM E VOTAZIONI

1. A ciascun Sindaco o Assessore suo delegato è attribuito diritto di voto
2. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alla stessa.
3. Per le deliberazioni di natura straordinaria, quali l'elezione del Presidente o Vicepresidente , l'adozione e le modifiche del regolamento, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino i due terzi dei voti assegnati alla Conferenza.
4. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
5. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

Art. 11 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 10 , e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario verbalizzante nominato dalla Conferenza, di norma il Dirigente dell'Area Amministrativa Interessata e/o Segretario dell'Ente, che redige sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.

Alle sedute della Conferenza partecipa di diritto il Coordinatore Educazione Scuola, coordinatore unico dei Comitati, nominato dalla Conferenza stessa.

4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso l'Unione Comuni Montana Lunigiana, ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.

5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente.

6. I Sindaci o gli Assessori delegati possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti di loro competenza.

7. Le deliberazioni/i verbali assunte/i dalla Conferenza sono trasmesse a cura del Segretario della Conferenza al Presidente della Provincia di Massa Carrara.

8. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da un altro membro della Segreteria Tecnica costituita presso l'Unione Comuni Montana Lunigiana.

Art. 12 LA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO

1. È costituito, nelle forme stabilite dalla Conferenza, un organismo tecnico di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima, con il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza. Il supporto tecnico per la gestione dei lavori della Conferenza è assicurato dalla struttura tecnica di supporto.

2. Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni/unioni di comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.

3. La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zonali di cui ai successivi articoli 13-14, per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi.

4. La struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata in apposito provvedimento; essa è basata, per ragioni di efficacia e continuità operativa, sui componenti dell'ufficio educativo/scolastico dell'ente presso cui ha sede la Conferenza.

5. Concorrono al buon funzionamento della struttura di supporto le rappresentanze di ogni comune/unione di comuni aderente alla conferenza di Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione. I referenti individuati partecipano all'occorrenza ai lavori preparatori delle sedute della Conferenza, nonché ad appositi incontri di confronto tecnico indetti dal Coordinatore della Struttura di supporto tecnico organizzativo. Essi condividono in via preliminare con la struttura di supporto, anche in modalità telematica, le risultanze istruttorie e la formulazione degli schemi di atti da sottoporre alla Conferenza.

6. Alla struttura tecnica è preposto un Coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno. Il Coordinatore è individuato in una figura appositamente incaricata, appartenente all'organico di uno dei Comuni aderenti, già dotata di responsabilità diretta verso l'esterno. Tale figura assicura, di concerto e secondo le direttive del Dirigente preposto alla struttura dell'Unione Comuni Montana Lunigiana dove ha sede la Conferenza, e cura per suo conto la redazione e l'adozione degli atti amministrativi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, necessari a facilitare i lavori e ad attuare le decisioni della Conferenza, facendo riferimento alla segreteria tecnica di zona per la Conferenza stessa.

7. La costituzione della struttura, nelle sue articolazioni e modalità operative, è deliberata dalla Conferenza di Zona, su proposta formulata dal Presidente, con validità annuale, riferita alle date di presentazione dei PEZ

8. I componenti della struttura tecnica di supporto sono nominati e revocati dalla Conferenza di essa fanno parte i responsabili dei servizi educativi dei vari Comuni oltre al coordinatore Educazione Scuola di cui al successivo art. 13.

Art. 13 COORDINAMENTI E COMITATI PER LA PROGRAMMAZIONE

Il supporto tecnico per la programmazione dei lavori della Conferenza, richiamato il DPGR 41/R/2013 nonché le Linee Guida per l'applicazione del Regolamento, è assicurato:

- **A) dal Coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi, ai sensi dell'art. 8** al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi

- **B) Il coordinamento zonale educazione e scuola**, è istituito per coordinare i lavori dei Vari Comitati, istituiti nelle diverse aree di intervento (ad esempio in modo esemplificativo ma non esaustivo: area handicapp, area diversità linguistica, area abbandono scolastico etc) per la programmazione dei lavori della Conferenza.

A) IL COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE SCUOLA

1. È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica, che fornisce consulenza tecnico-pedagogica, sia alla struttura tecnica di supporto che alla Conferenza medesima, per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione, laddove non siano interventi affidati ai precisi centri spesa, formalmente individuati (Istituti Scolastici / Comuni)

2. È struttura che in assenza di un CRED, garantisce la coerenza delle iniziative rivolte a bambini e ragazzi in età scolare da parte delle Istituzioni scolastiche, coordinate nella Rete di scuole, assicurando la coprogettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre il confronto e l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia.

3. Nell'ambito del provvedimento costitutivo o di aggiornamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola, la Conferenza individua un coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno.

4. L'organismo di coordinamento assicura l'integrazione degli interventi in ambito scolastico ed educativo mediante il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non), realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati denominati **COMITATI**, tematici e articolati, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

5. Partecipano di diritto ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro, i referenti delle istituzioni scolastiche e dei comuni/Unioni di comuni interessati e competenti nei diversi temi trattati, secondo un orientamento di costruzione dal basso delle proposte didattiche e pedagogiche.

6. Ogniquale volta siano trattate materie di competenza di istituzioni od organismi specifici, quali la provincia, la Società della salute e la Asl, le parti sociali, le associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale, le università i rappresentanti di tali enti sono invitati a partecipare ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro.

7. I tavoli tecnici/gruppi di lavoro, altrimenti detti **COMITATI**, sono costituiti nell'ambito del provvedimento della Conferenza in cui è definita la struttura di supporto tecnico organizzativo, in coerenza con gli atti di indirizzo strategico e gli accordi in essere con le istituzioni scolastiche (vedi allegato ORGANIGRAMMA, parte integrante del presente atto)

Di massima i **COMITATI** sono composti:

- 1) Dai responsabili dei servizi educativi dei Comuni della Zona Educativa Lunigiana (appartenenti all'Unione Comuni Montana Lunigiana e del Comune di Pontremoli)
- 2) dai dirigenti scolastici o dai loro referenti incaricati da tecnici e funzionari dei Comuni della zona
- 3) da esperti e rappresentanti delle diverse istituzioni ed associazioni (tra esse associazioni un ruolo specifico è assegnato all'Associazione incaricata del coordinamento pedagogico di zona che rappresenta anche l'interlocutore specifico di raccordo con il coordinamento zonale educazione scuola **relativamente alle azioni 0/6 anni**).

I comitati, che dal punto di vista metodologico possono variare la loro composizione, poiché forniscono le linee di programmazione delle diverse aree di intervento, vengono per la loro immediata operatività strutturati secondo le indicazioni espresse nell'allegato organigramma parte integrante del presente atto.

Tra i funzionari dei Comuni è nominato con incarico annuale da parte della Conferenza, il coordinatore unico per tutti i comitati di programmazione, tra le persone specificamente formate e titolate, con compito di supporto tecnico per il funzionamento dei vari comitati

Esso coordinatore zonale educazione scuola oltre a curare in modo unitario l'operatività per dei vari **Comitati** e i relativi atti di programmazione, garantisce inoltre il raccordo con le strutture provinciali di coordinamento tecnico.

Il coordinatore unico dei vari comitati per la programmazione dei lavori della Conferenza, funge anche da segretario verbalizzante per ogni convocazione dei Comitati **che viene fatto congiuntamente dal Presidente della Conferenza e dell'Ass. all'Istruzione, tramite la struttura tecnica di supporto dell'Unione**

Le risultanze dei lavori del coordinamento zonale educazione e scuola, composto dai Comitati e dal coordinatore, è supporto tecnico al funzionamento e dunque base per la programmazione dei lavori della Conferenza.

B) L'ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Al fine di garantire, al contempo, coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza zonale per l'istruzione costituisce o aggiorna, con apposita deliberazione, l'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, previsto dalla L.R. 32/2002 e dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013.
2. All'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, sono attribuite le seguenti funzioni: a) supportare la Conferenza zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio; b) promuovere la formazione permanente del personale operante nei servizi; c) definire principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi; d) supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione delle strategie educative nei servizi alla prima infanzia, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori; e) promuovere la partecipazione attiva delle famiglie nei servizi e ai percorsi di educazione familiare appositamente organizzati; f) promuovere la continuità educativa da zero a sei anni, assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia; g) sviluppare l'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli

strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, applicando criteri condivisi e approvati dalla Conferenza; h) operare il necessario raccordo con la ASL per le problematiche riconducibili alla competenza sanitaria; i) verificare, nei servizi privati autorizzati e accreditati, le modalità di gestione corrispondenti ai parametri di accreditamento, attivando se necessario azioni di tutoraggio.

3. Nell'organismo di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia (D.P.G.R. 41/R/2013) o da soggetti giuridici diversi (Associazioni /Centri) riconosciuti e con personale che rispetta i requisiti soggettivi indicati
4. L'organismo di coordinamento pedagogico zonale agisce in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste da apposite disposizioni, emanate previo confronto con le figure aventi diritto a parteciparvi.
5. L'organismo di coordinamento, con il concorso dei responsabili dei servizi educativi a titolarità pubblica operanti sul territorio, garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati del territorio, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (nidi, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
6. L'organismo di coordinamento prevede e organizza almeno due incontri l'anno con tutti i referenti dei servizi alla prima infanzia attivi sul territorio, al fine di ricevere feed back sul proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.

Art. 14 RELAZIONI TRA GLI ORGANI E SISTEMA DI GOVERNANCE

1. Gli organismi individuati dal presente regolamento agiscono secondo una logica di collaborazione in vista delle finalità condivise da raggiungere.
2. La struttura di supporto tecnico-organizzativo assicura il necessario scambio di documentazioni tra i diversi organismi, nonché un report annuale sulle attività rispettivamente svolte, evidenziandone punti di forza e criticità.
3. Il processo di governo del sistema si sviluppa attraverso:
 - a. appositi indirizzi, emanati dalla Conferenza nella fase iniziale di elaborazione dei Piani Educativi di Zona, preceduta da un'analisi condotta con il supporto diretto degli organismi tecnici di cui ai precedenti articoli, a partire dai monitoraggi e valutazioni svolti rispetto ai precedenti cicli di programmazione;
 - b. la predisposizione degli schemi di programmazione a cura dei medesimi organismi e della struttura di supporto tecnico-organizzativo, sulla base dei suddetti indirizzi e con il coinvolgimento della Rete di Scuole, con funzioni di raccordo e integrazione delle proposte provenienti dai tavoli/gruppi di lavoro tecnici cui partecipano anche i rappresentanti delle istituzioni scolastiche;
 - c. confronto con i principali stakeholder dei sistemi di istruzione ed educativi, anche allo scopo di raccogliere proposte di integrazione e/o modifica;
 - d. valutazione tecnico-politica preliminare, in funzione della seduta deliberativa della Conferenza, che conclude il processo di programmazione e progettazione.

Art. 15 LAVORI PREPARATORI ALLE SEDUTE DELLA CONFERENZA

1. L'esame istruttorio degli atti e dei documenti concernenti la programmazione annuale e pluriennale degli interventi, da sottoporre alle decisioni della Conferenza, è assicurato altresì da incontri preliminari, a cui partecipano di diritto i rappresentanti politici di tutti i comuni appartenenti alla Conferenza.

2. Gli incontri preliminari sono presieduti dal Presidente della Conferenza o suo delegato; oltre ai 2 sindaci, assessori o consiglieri delegati dei comuni partecipanti, possono intervenire ai lavori anche tecnici e funzionari dei comuni, i membri degli organismi tecnici di supporto e rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

3. Negli incontri preliminari sono presi in esame i documenti e le proposte da sottoporre alla Conferenza, a partire dagli schemi predisposti dalla struttura tecnica di supporto, nonché ogni altro documento ritenuto utile per una compiuta valutazione dei temi trattati, fermo restando che le decisioni sono assunte esclusivamente in sede di Conferenza.

4. Il coordinatore della struttura tecnica di supporto, d'intesa con il Presidente della Conferenza, provvede alla convocazione delle riunioni ed alla verbalizzazione delle sedute inerenti i lavori preliminari, trasmettendone copia a mezzo mail a tutti i componenti.

Art. 16 ONERI

1. Le spese organizzative e funzionali per l'esercizio della attività della Conferenza, comprensive di costi per il Segretario e la Segreteria Tecnica, nonché altri eventuali costi, sono coperti secondo modalità decise dalla Conferenza e eventualmente ripartiti tra i Comuni della zona in ragione del numero dei residenti, o con diverso criterio approvato dalla Conferenza stessa.

Le spese di coordinamento pedagogico e coordinamento educazione scuola, sono assunte entro i limiti indicati nei contributi specifici concessi dalla Regione (negli annuali PEZ) con gli importi e le percentuali ivi annualmente indicati e destinati alle due voci indicate:

- 1) coordinamento pedagogico
- 2) coordinamento educazione scuola.

Qualora non più finanziati entro le voci PEZ annuali dalla Regione Toscana come incentivi alla riorganizzazione e potenziamento degli organi educativi zonale, le spese di funzionamento degli organismi di supporto alla Conferenza saranno sottoposte annualmente all'approvazione della Conferenza, che ne determinerà anche il criterio di riparto tra gli enti partecipanti.

I rapporti tra gli enti partecipanti alla Conferenza e ulteriori elementi di dettaglio operativo sono eventualmente riportati in apposito accordo che i Comuni potranno stipulare ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Art. 17

NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n° 32/2002, e successive modificazioni.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e sostituisce, abrogandolo, qualunque precedente regolamento e disciplinare in essere già adottati dalla Conferenza.